

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice

dott. Antonio Attanasio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta sotto il n.5810/20 R.G. avente ad oggetto "*opposizione a decreto ingiuntivo*"

tra

MAREA COSTRUZIONI S.R.L.

(rappresentata e difesa dall'avv. Dario Lupo, come da mandato in calce all'atto di citazione)

OPPONENTE

e

GIADA EDILIZIA IMPIANTI S.R.L. in liquidazione

(rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Ruggiero, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)

OPPOSTA


* * * * *

All'udienza del 13.6.2023 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.

* * * * *



MOTIVI DELLA DECISIONE



La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla s.r.l. Giada Edilizia Impianti in liquidazione volontaria per il pagamento di Euro 22.464,00 oltre accessori che assume dovuto dalla s.r.l. Marea Costruzioni a saldo del corrispettivo, debitamente fatturato (v. documento n.4/11 del 14.11.2011), dei lavori di posa in opera di pavimenti e rivestimenti eseguiti presso il cantiere edile della committente in Pulsano alla via Paolucci e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1504/20 del 10.9.2020) proposta dall'intimata, la quale eccepisce l'improponibilità della domanda, devoluta alla competenza arbitrale, e nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa, non sorretta da valida fonte negoziale e comunque ingiustificata, in difetto di (prova) della effettiva paternità dei lavori, mai accettati dalla deducente ed in ogni caso difettosi, sì da legittimare una congrua riduzione del corrispettivo d'appalto.

La Giada E.I. s.r.l. chiede il rigetto dell'opposizione; osserva che: la clausola compromissoria esula dalla materia del contendere; il suo credito deriva dal contratto d'appalto del 16.6.10 sottoscritto dai rispettivi amministratori e legali rappresentanti delle due società, e ad ogni modo l'eventuale attività gestoria svolta, di fatto, dal socio Ruggiero non integra ex se l'esistenza del conflitto d'interessi; l'opus si presume accettato dalla committente, che non ha mosso contestazione ai lavori ultimati e fatturati nel 2011; la denuncia per presunti vizi e difformità è irrimediabilmente tardiva, ai sensi dell'art.1667 c.c.


* * * * *

l) L'eccezione di compromesso è infondata.

Il contenzioso sulla debenza del corrispettivo esula dalla clausola sub art.14 del contratto d'appalto, che devolve al giudizio arbitrale solo le controversie in tema di interpretazione dello scritto negoziale e di qualità dei lavori.

La ristretta sfera di applicazione della clausola è avvalorata dal successivo art.15 sul foro convenzionale,





esteso dai paciscenti ad ogni eventuale controversia relativa al contratto sì da farvi rientrare quelle concernenti la fase attuativa delle contrapposte prestazioni.

II) Nel merito, la domanda attrice va rigettata.

La pretesa della Giada ha fonte nel contratto d'appalto (con annesso capitolato speciale) stipulato il 16.6.10 con la Marea (la società opponente, ed il suo legale rappresentante, non disconoscono formalmente le firme apposte sui documenti per cui è da escludere la tesi del conflitto d'interessi, anche perché difettano elementi perspicui da cui evincere le funzioni "gestorie" attribuite al socio Ruggiero e comunque il reale perseguimento, nella specie, di interessi del *procurator* incompatibili con quelli della Marea), titolo la cui efficacia vincolante è comprovata dalla fattura commerciale del 4.8.11, puntualmente annotata dalla Marea nel registro iva.

Senonchè l'opponente ha contestato alla controparte l'effettivo compimento della prestazione appaltata.

A fronte dell'eccezione ex artt.1460-1665 c.c., la Giada non ha dimostrato la consegna o l'ultimazione dei lavori (che l'appaltatore, secondo l'art.14 del capitolato, doveva far precedere dalla comunicazione scritta al D.L. per le verifiche in contraddittorio), neppure in via indiziaria.

La mera annotazione della fattura non è elemento idoneo, in sé, a supportare l'assunto dell'intervenuta accettazione tacita dell'opera, peraltro in contrasto con le risultanze istruttorie, che hanno evidenziato lo svolgimento in capo ad altra impresa (la Società cooperativa Edil Nova) - nello stesso cantiere edile e nel medesimo periodo - di lavorazioni sovrapponibili a quelle oggetto di causa, anch'esse fatturate (e pagate) dalla committente Marea.


* * * * *

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:





- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.1504/20 del 10.9.2020;
- condanna la s.r.l. Giada Edilizia Impianti a rifondere alla s.r.l. Marea Costruzioni i compensi di lite, che liquida in Euro 3.900,00 oltre rsg, iva e cap come per legge.

Taranto, 23.10.2023

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

Arbitrato in Italia

